

# Messaggio

numero

**7193**

data

25 maggio 2016

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la completazione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con un nuovo art. 99 bis e per la modifica degli articoli 36, 65 e 66 della Legge organica comunale (LOC)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa in discussione è volta a completare la Legge sul Gran Consiglio e il Consiglio di Stato con nuovo art. 99 bis, rispettivamente a modificare gli art. 36, 65 e 66 della Legge organica comunale (LOC); ciò con l'obiettivo di meglio perseguire il principio della trasparenza nelle risposte agli atti parlamentari. Con l'atto parlamentare si propongono infatti le seguenti modifiche:

### **Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato**

#### **Trasparenza**

##### **art. 99 bis (nuovo)**

Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

### **Legge organica comunale (LOC)**

#### **Interpellanze**

##### **art. 36 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

#### **Interrogazioni**

##### **art. 65 (proposta di modifica in grassetto)**

Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

**Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.**

## **Interpellanze**

### **art. 66 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

## **I. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PROPOSTA DELL'INIZIATIVA**

Come visto l'iniziativa suggerisce di modificare sia la Legge sul Gran Consiglio, sia la Legge organica comunale. Per ragioni di opportunità, non da ultimo virtù del principio della separazione dei poteri, ci limitiamo ad esprimere unicamente come il Consiglio di Stato segua - anche attraverso alla condivisione nel collegio governativo dei testi di risposta agli atti parlamentari - già oggi un principio di completa e neutra informazione, pur evidenziando come nell'attività politica anche la neutralità sia pur sempre oggettivata o meglio soggettivata a dipendenza dell'emettitore e del ricettore della domanda rispettivamente delle risposta. Per questo motivo, in questa sede ci esprimiamo esclusivamente sulla modifica degli art. 36, 65 e 66 della Legge organica comunale (LOC).

L'iniziativa propone per il resto di modificare tre articoli della Legge organica comunale, gli art. 36, 65 e 66 LOC; ciò con l'obiettivo di improntare alla trasparenza pure la comunicazione fra Esecutivo e Legislativo comunale.

Questi articoli regolano, a livello assembleare e di Consiglio comunale, l'interpellanza e l'interrogazione. Al proposito si osserva quanto segue.

### **Gli strumenti dell'interpellanza e dell'interrogazione**

L'interpellanza è lo strumento attraverso il quale il membro del Legislativo può informarsi, interpellando il Municipio, su oggetti d'interesse collettivo comunale ed avere una risposta in seduta pubblica. L'interpellanza ha quindi lo scopo di stimolare un passaggio di dati e informazioni dall'Esecutivo al Legislativo. Gli oggetti su cui l'interpellanza può vertere devono però essere di carattere e interesse generali, inoltre prestarsi ad essere affrontati e se del caso discussi in un consesso pubblico (art. 36 cpv. 4 e art. 66 cpv. 4 LOC); tali oggetti devono poi sottostare ad una sorveglianza generale del Legislativo (vedi art. 36, 66 LOC e 14 RALOC) e non rientrare nella sfera delle competenze esclusive del Municipio, della Cancelleria comunale o di un altri soggetti. Si confronti per il dettaglio la pubblicazione *ABC del consigliere comunale, SEL, edizione 2012, Schede IV A e IV B*.

Le finalità dell'interrogazione sono simili, con la differenza tuttavia che la medesima va prevista e regolata nel diritto comunale (vedi Regolamento comunale); inoltre la risposta a questo atto è scritta e si indirizza direttamente all'interrogante. Lo strumento dell'interrogazione non ha pertanto "l'impatto pubblico" in seduta di Legislativo dell'interpellanza.

### **Relazioni fra LOC e LIT in tema di informazione**

L'informazione, attiva e passiva, all'indirizzo della popolazione e del singolo cittadino è retta in via speciale dalla Legge sulla trasparenza e l'informazione dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

Dal canto suo la LOC - premesso il rispetto dei principi stabiliti dalla LIT - precisa le competenze in tema di informazione all'art. 111 (competenza del Sindaco ad esporre

all'albo delle risoluzioni municipali) e all'art. 112 LOC (competenza informativa generale del Municipio).

La LIT regola essenzialmente l'informazione all'indirizzo della popolazione. Non è per contro applicabile direttamente alle relazioni interne fra gli organi comunali e fra questi e i servizi comunali, compresi pertanto i processi informativi fra i medesimi, che vanno pertanto semmai regolate dalle puntuali leggi speciali.

Ciò che è appunto il caso nella LOC, attraverso le norme sull'interpellanza e se sull'interrogazione (per quest'ultima demandando al Regolamento comunale).

### **Proposta dell'iniziativa di modifica degli art. 36, 65 e 66 LOC**

È pacifico che i Municipi nelle risposte a interpellanze e interrogazioni debbono essere oggettivi, sufficientemente esaustivi e trasparenti (con la riserva dei dati e delle informazioni riservati). Le risposte devono in sostanza permettere al consigliere comunale e al cittadino di ottenere gli elementi per una cognizione di causa sull'oggetto, per farsi un'opinione sullo stesso, infine per mettere semmai in campo gli ulteriori strumenti di controllo e propositivi che ha a disposizione; ciò in virtù del ruolo generale di sorveglianza sulla conduzione del Comune che compete al Legislativo e ai suoi membri (art. 13 cpv. 1 lett. b LOC).

Va però tenuto conto che interpellanza e interrogazione - ancorché la prima abbia un riscontro in seduta pubblica - per loro natura non sono veri e propri "veicoli" di comunicazione verso l'esterno, all'indirizzo della popolazione. Non vi è ad esempio nessun obbligo di LOC di divulgazione delle relative risposte. Piuttosto esse sono "strumenti partecipativi" con in ultima analisi finalità di controllo a disposizione del membro del Legislativo.

Ciò posto - fermo restando lo sforzo degli Esecutivi a rispetto dei postulati accennati sopra nelle risposte municipali - sembra eccessivo porre nella LOC vincoli tassativi di contenuto da rispettare sistematicamente delle risposte municipali a interpellanze e interrogazioni, quali segnalazione delle fonti, distinzione fra fatti e valutazioni ecc. Si tratta di indicazioni il cui ossequio è particolarmente indicato per una comunicazione al pubblico; meno nelle relazioni fra Municipio e membri del Legislativo.

Tali vincoli avrebbero la controindicazione di appesantire e rendere oltremodo laboriosa la redazione delle risposte agli atti parlamentari comunali (peraltro numerosi nei Comuni), in particolare a quei Municipi che non sono supportati da servizi con particolari competenze tecniche.

Potenzialmente, essi potrebbero dar atto con frequenza a diatribe fra Municipio e membri del Legislativo sul loro concreto ossequio, essendo i concetti proposti da inserire agli art. 36 cpv. 5 e, 65 e 66 cpv. 5 LOC passibili di interpretazione.

Va d'altra parte osservato che i membri del Legislativo hanno altri canali per porre in discussione risposte ritenute insoddisfacenti e suscitare un dibattito politico in merito.

Assemblee e Consigli comunali possono infatti ad esempio decidere a maggioranza semplice di sviluppare una discussione con il coinvolgimento dell'Esecutivo sul tema sollevato con l'interpellanza (vedi art. 36 cpv. 4 LOC e 66 cpv. 4 LOC).

Attraverso l'operato delle Commissioni, in particolare in sede di esame dei messaggi dei conti, il Legislativo con facoltà di esame degli atti comunali (art. 172 e 105 LOC) ha poi ampio spazio di verifica dell'operato municipale.

In esito - pur considerando importante che i Municipi si impegnino in risposte esaustive a interpellanze, interrogazioni e evitino prese di posizione evasive ad oltranza - si considera eccessiva una specificazione di contenuti agli art. 36, 65 e 66 LOC come così proposto con l'iniziativa.

## **II. CONCLUSIONE**

Per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato propone di non accogliere l'iniziativa parlamentare in oggetto e lasciare quindi invariato il testo degli art. 36, 65 e 66 LOC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella